Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Genova

POLIZZA ELETTRONICA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per **Assicurazione** il contratto di assicurazione

- per **Polizza** il documento che prova l'assicurazione

- per **Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione

- per **Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

- per **Società** l'impresa assicuratrice

- per **Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società

- per **Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

- per **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

- per **Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

- per **Sistema** o **Impianto** il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio

- per **Apparecchio** l'elemento funzionante autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono:

Per " **apparecchiature elettroniche** " ed "**elettriche**" si intendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, impianti e apparecchiature elettroniche, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, impianti ed apparecchiature elettroniche, personal computers comprensivi di video e stampanti con il sistema operativo presente nel disco rigido fisso se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto, modem interni od esterni, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici di proprietà, pesa pubblica nel suo intero sistema elettronico compreso il collaudo metrico, orologi murali ed il loro sistema di funzionamento elettronico e/o elettrico, impianti ed apparecchiature di trasmissione dati e quant'altro assimilabile, od in uso tutte al Contraente/Assicurato.

Per "**apparecchiature ad impiego mobile**" quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, apparecchi ricetrasmittenti auto, telefoni, telefonini portatili, sistemi per la rilevazione della velocità e dell'attrezzatura fotografica ad essa asservita, apparecchiatura per l'analisi della qualità dell'aria e dell'acqua; stazioni pluviometriche e di monitoraggio, stazioni di tele controllo.

Per "**supporto dati"** si intende qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. Per "**dati"** s'intendono l'insieme di informazioni logicamente strutturate elaborabili da parte dei programmi. Per "**archivi"** l'insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

Per "**programmi"** si intende la sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'operatore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati peri suoi scopi dai propri dipendenti da Società specializzate a prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati

Per "**maggiori costi"** s'intendono i danni da interruzione di servizio.

Ricostruzione dei dati dei dati e del software danneggiato.

Il tutto comunque, come da elenco registrato e depositato, compreso il contratto di manutenzione, presso gli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente, che si impegna ad esibirli e a fornirli a richiesta della Società in qualsiasi momento.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Le apparecchiature, di cui alla precedente definizione, si intendono assicurate nei fabbricati costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'Assicurato per la sua attività, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.
Sono coperte inoltre le attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, secondo la sperimentazione del telelavoro, a domicilio del lavoratore stesso o presso centri specializzati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, le rate di premi o successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 bis – Termini pagamento prima rata di premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede.
Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C..
È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.
Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il contratto si intende stipulato per la durata di **anni 3** senza tacito rinnovo.
Allo scadere del suddetto termine, l'Assicurato/Contraente si riserva la facoltà di confermare il contratto per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.
Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dall'Assicurato/Contraente, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso la Società entro 15 giorni

dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Si precisa che il recesso va riferito all'intero pacchetto assicurativo contratto con la Società e non alla singola copertura cui si riferisce il contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, comprese le apparecchiature in leasing e quelle in comodato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 16 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 17 – Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite e funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 18 – Procedura in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo:

e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

Art. 19 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.20;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art.18 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione
   1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
   2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a)1. diffalcato dell'importo come ad a)2. a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 18, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a)1.

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
   1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
   2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da b)1., diffalcato dell'importo stimato come da b)2.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b)3., diffalcato dell'importo come da b)4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come da b) (stima b)1. – b)2. oppure b)3. – b)4. a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Art.23 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione di una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.
(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 24 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 25 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 26 – Titolarità dei diritti nascente dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 27 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16 a).

Art. 29 – Ripartizione dell'assicurazione e delega
Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

Art. 30 – Monitoraggio sinistri.
La Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.
Comunque tale statistica dovrà essere fornita in prossimità di rinnovo o di procedura di gara per il rischio garantito con la presente polizza.
L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Art.31. - **Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.**
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte:
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione

Art. 32 – Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting srl.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

CONDIZIONI PARTICOLARI

I) SUPPORTI DI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, archivi, dati e programmi indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

L'Assicurato/Contraente si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi e/o programmi con una frequenza minima di 15 (quindici) giorni.

La Società indennizza nel limite della somma assicurata in polizza le spese che l'assicurato deve sostenere per ricostruire programmi e dati che hanno subito un danno dalla presente sezione: si intendono cioè i costi realmente sostenuti per:

- ricostruire a nuovo i programmi e i dati resi illeggibili, rovinati o persi;
- rimputazione manuale e/o per il tramite di procedure automatiche dei dati a partire da documenti o programmi originari;
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dell'infezione o manipolazione informatica e poi decontaminare i programmi ed i dati;
- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione nei casi in cui il sinistro sia risarcibile.

Virus informatici.
Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla garanzia "supporto di dati e ricostruzione archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di virus sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore dovuti a presenza di fluidi magnetici, avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base della lettera f) della clausola rischi esclusi.

In caso di sinistro, per la garanzia "supporto di dati e ricostruzione archivi", verrà applicata una franchigia di € 100,00 per singolo supporto.

II) MAGGIORI COSTI

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni ai beni assicurati od agli archivi; la Società si obbliga inoltre ad indennizzare gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi che sono sopra indicati conseguenti:

1) all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della Società distributrice;
2) all'interruzione delle trasmissioni per i danni diretti e materiali alle linee telefoniche della Società concessionaria;
3) all'impedimento di utilizzo dei beni assicurati a causa di un evento previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di polizza.

A richiesta dell'Assicurato dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durane i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'esercizio è certa, verrà determinato, se possibile, e con le modalità di cui alle condizioni che precedono l'importo minimo che la Società è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso.
L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorate o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base al contratto di manutenzione.

L'indennizzo giornaliero convenuto è fissato in € 25,00 per un massimo di 40 giorni. Il conteggio così ricavato è da ritenersi operante anche nel caso in cui l'importo indicato nella scheda di polizza superasse tale conteggio.

III) EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio anche organizzati, di occupazione degli stabilimenti ed edifici in genere.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10 %.

IV) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 5 % del valore assicurato.

V) APPARECCHIATURE AD USO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 250,00. Vedi scheda di quotazione

VI) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI

Gli impianti ed apparecchi collocati sui veicoli di proprietà dell'Assicurato sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari a € 5.000,00 per evento. Vedi scheda di quotazione.

VII) PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 16) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato nell'intercalare di polizza con apposita partita.
Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione..

VIII) PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dall'Autorità, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

IX) CONDUTTORI ESTERNI/SPESE DI SCAVO, MURATURA, PUNTELLATURA

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15 % del danno subito.

X) TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'art. 16 comma h), l'esclusione non è operante per tubi e valvole elettroniche.

XI) LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15 % del danno subito.

XII) ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione, che il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere in vigore.
Nel caso in cui detto contratto di manutenzione e/o assistenza tecnica mancasse e/o venisse a cessare, la Società non risponderà per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di polizza.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarcibili a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
L'Assicurato si impegna a rendere disponibile il suddetto contratto su richiesta della Società.

XIII) TERREMOTO

La Società, a deroga di quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 500,00; il limite di indennizzo è fissato nel 50% della somma assicurata.

XIV) COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO

A maggior precisazione di quanto indicato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

XV) DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
   Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
b) I mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.

XVI) VALORE A NUOVO

Esclusivamente per le apparecchiature elettroniche acquistate da non più di 4 anni, la disposizione di cui all'art. 22 B "Danni non suscettibili di riparazione" viene annullata e sostituita dalla seguente:
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) si stima il "Valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in 2).

XVII) BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

XVIII) ESONERO DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata male fede.

XIX) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Relativamente alle partite tutte a parziale deroga dell'art 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 23 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

XX) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente debba rispondere a norma di legge, i fornitori, i clienti, i proprietari o i fruitori a qualsiasi titolo dei fabbricati, nonché le società controllate, collegate o partecipate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

XXI) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

XXII) VARIAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA – NUOVE ACQUISIZIONI

Si precisa che eventuali nuove acquisizioni e/o variazioni sono automaticamente comprese fino ad un massimo del 20% della somma assicurata.
Pertanto, in caso di sinistro, a parziale modifica dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione valore assicurabile - Assicurazione parziale", si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale solo in relazione all'eventuale eccedenza della somma assicurata rispetto al suindicato 20%.
L'Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 90 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato ed a pagare l'eventuale maggior premio risultante dall'aumento della somma assicurata per l'anno successivo, nonché il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento della somma assicurata, a titolo di regolazione per l'annualità trascorsa.

XXIII) MODIFICA BENI ASSICURATI

Gli enti assicurati possono essere modificati e sostituiti con altri simili, senza preavviso dell'Assicurato e la garanzia sarà ugualmente operante per i nuovi enti a condizione che il valore complessivamente assicurato alle anzidette partite non superi quello risultante dalla polizza base o eventuali successivi aggiornamenti.
L'Assicurato è comunque tenuto a notificare le eventuali modifiche o sostituzioni ad ogni scadenza annuale del contratto.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA ELETTRONICA

APPARECCHIATURE ELETTRICHE OD ELETTRONICHE

PARTITE ASSICURATE

1) Apparecchiature elettroniche	€ 30.000,00
2) Supporto dati e ricostruzione archivi **(40% della somma garantita alla partita n. 1)**	€ 12.000,00
3) Maggiori costi **(20% della somma garantita alla partita n. 1)**	€ 6.000,00
4) Apparecchiature ad uso mobile	€ 1.000,00
5) Programmi in licenza d'uso	€ 10.000,00